

## Aggiornamento

### La riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei Parlamentari

La vittoria dei Sì al referendum del 20 e 21 settembre 2020 ha confermato la riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.

Nella prima parte di questo approfondimento risponderemo a queste due domande:

- a) **Quali novità introduce la riforma?**
- b) **Che cosa succederà ora?**

Nella seconda parte invece faremo un passo indietro chiedendoci:

- c) **Come si è arrivati a questo referendum costituzionale?**
- d) **Che differenza c'è fra referendum costituzionale e referendum abrogativo?**

#### a) Quali novità introduce la riforma?

- Per quanto riguarda il numero dei Deputati, la riforma prevede una riduzione **dagli attuali 630 a 400**, di cui **8 eletti nella circoscrizione estero** (al posto dei 12 attuali).
- Per quanto riguarda il numero dei Senatori, è prevista una riduzione **da 315 a 200**, di cui **4 eletti all'estero** (invece degli attuali 6). È prevista anche la riduzione del numero minimo di senatori eletti in ciascuna Regione da 7 a 3.

Inoltre, viene fissato a 5 il numero massimo dei Senatori a vita in carica nominati dal Presidente della Repubblica. Nella sostanza cambia poco, perché già da tempo si era instaurata la lettura secondo cui 5 è il numero massimo dei senatori a vita, e non invece che ogni presidente ne può nominare 5. La riforma però chiarisce l'equivoco di un testo che era suscettibile di interpretazioni diverse.

#### b) Che cosa succederà ora?

La legge di revisione costituzionale verrà applicata solo **dopo il primo scioglimento delle Camere**. Quindi:

- questa legislatura proseguirà fino al termine con il numero di Parlamentari previsto dalla Costituzione *fino* a questa riforma (630 deputati e 315 senatori, più i senatori a vita);
- dalla prossima legislatura invece la Camera dei Deputati sarà composta da 400 membri e il Senato della Repubblica da 200 membri (più i Senatori a vita).

Nel frattempo, la prima conseguenza della riforma è la **necessità di rideterminare il numero e dell'estensione dei collegi elettorali**, in conformità al numero ridotto dei seggi parlamentari da ripartire.

I collegi elettorali (per l'elezione dei membri del Parlamento) sono le parti in cui il territorio dello Stato viene ripartito al fine di eleggere i componenti delle Camere.

A ciascun collegio elettorale fa riferimento un numero determinato di seggi da attribuire e un certo numero di elettori (i residenti nel territorio - la circoscrizione - che coincide con il collegio). Si

capisce allora perché la riduzione del numero dei parlamentari si ripercuote sulla “numerosità” e sulla “perimetrazione” degli attuali collegi elettorali.

Dalla riduzione del numero dei parlamentari potrebbe derivare un’ulteriore conseguenza. Ma, a differenza della revisione dei collegi elettorali, si tratta di una conseguenza solo eventuale. Cioè si potrebbe anche decidere di non farla.

La riduzione del numero dei parlamentari produrrà l’effetto di **aumentare il peso dei delegati regionali nell’elezione del Presidente della Repubblica**. Il Presidente della Repubblica è infatti eletto dal Parlamento in seduta comune (prima della riforma erano 945 - dalla prossima saranno 600 - parlamentari elettivi più i senatori a vita), integrato da tre delegati per ogni Regione (eccetto la Valle d’Aosta che ne ha 1). Per un totale di 58 delegati.

La riforma ha ridotto il numero dei parlamentari e quindi anche il numero dei componenti del Parlamento in seduta comune, che saranno 600 (e non più 945) più i senatori a vita, ma non ha modificato il numero dei delegati regionali, che rimangono 58 e che, pertanto, assumono un peso percentuale maggiore.

\*\*\*

### c) Come si è arrivati al referendum?

L’8 ottobre 2019 la Camera dei Deputati approvava, in seconda lettura, la legge di revisione costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari. E la approvava con una maggioranza enormemente ampia.

Qualche mese prima era toccato al Senato, che a sua volta aveva approvato la riforma ma a **maggioranza assoluta** dei suoi componenti. **Senza raggiungere**, cioè, la **maggioranza di due terzi**.

Ora, la Costituzione prevede che se, in **seconda lettura**, una legge di revisione costituzionale non raggiunge la maggioranza dei **2/3 in entrambe le Camere**, si apre un periodo di **3 mesi** durante il quale può essere chiesto che venga sottoposta a **referendum costituzionale**. La richiesta di referendum può essere avanzata da 1/5 dei membri di una Camera, o da 500.000 elettori, o ancora da 5 Consigli regionali [→ Unità D, par. 2.1].

Nel caso della legge di riduzione del numero dei parlamentari, la richiesta di sottoposizione a referendum è arrivata da 71 Senatori (più di 1/5 dei componenti del Senato della Repubblica).

A inizio 2020 l’Ufficio centrale per il referendum ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum, che si è svolto nelle giornate del 20 e 21 settembre 2020.

### d) Che differenza c’è fra referendum costituzionale e abrogativo?

Il referendum costituzionale è, ovviamente e prima di tutto, un referendum al pari di quello abrogativo [→ Unità D, par. 2.2]. Entrambi sono consultazioni dirette in cui il corpo elettorale è chiamato a pronunciarsi su singole questioni.

Per il resto, però, i due referendum sono molto diversi sia nella loro natura, sia operativamente.

- Il referendum costituzionale ha una natura diversa da quello abrogativo. È infatti un referendum di tipo confermativo. Mentre con il referendum abrogativo si decide se abrogare o meno una legge già in vigore, con il referendum confermativo si decide se confermare o meno una legge, in corso di approvazione e non ancora entrata in vigore.

- Dal punto di vista operativo, il referendum costituzionale si svolge senza alcun quorum strutturale. Il quorum strutturale è il numero di partecipanti ad una votazione richiesto affinché questa sia valida (perché un referendum *abrogativo* sia valido, ad esempio, è necessario che alla votazione partecipino almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto). Nel referendum costituzionale si procede al conteggio dei voti indipendentemente dal numero dei votanti.